



COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO  
PROVINCIA DI BRESCIA

# REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN ZENO NAVIGLIO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 03/05/2021



# COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### Sommario

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 – Costituzione .....	3
Art. 3 - Criteri di iscrizione e ammissione .....	4
Art. 4 – Responsabilità del Sindaco .....	4
Art. 5 – Coordinatore operativo .....	4
Art. 6 - Formazione, informazione, addestramento.....	5
Art. 7 - Equipaggiamento dei volontari.....	5
Art. 8 - Materiali e mezzi in dotazione.....	5
Art. 9 - Emergenza .....	5
Art. 10 – Doveri dei volontari .....	5
Art. 11 - Diritti e Garanzie previste dal Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 .....	6
Art. 12 – Provvedimenti disciplinari .....	6
Art. 13 – Aspetti finanziari.....	6
Art. 14 - Disposizioni finali.....	7



# COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento stabilisce i principi, le modalità di adesione e partecipazione ed il funzionamento del “Gruppo comunale di Protezione Civile di San Zeno Naviglio”.

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di San Zeno Naviglio è apartitico e apolitico, non ha scopo di lucro o di vantaggio personale e si prefigge di svolgere nell’ambito della Protezione civile attività di cui all’art. 2 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018:

**PREVISIONE:** che consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischi possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile e di pianificazione di protezione civile.

**PREVENZIONE:** che consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

**GESTIONE DELL’EMERGENZA** che consiste nell’insieme integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di informazione alla popolazione.

**SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA** che consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite agli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

### Art. 2 – Costituzione

Al Gruppo comunale di Protezione Civile di San Zeno Naviglio possono aderire tutti i cittadini allo scopo di prestare la loro opera di “volontariato”, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

Il Sindaco di San Zeno Naviglio è autorità di Protezione Civile ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, e assume, al verificarsi dell’emergenza nel proprio territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di San Zeno Naviglio, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Il Sindaco di San Zeno Naviglio risulta essere il Legale rappresentante del Gruppo comunale di Protezione Civile di San Zeno Naviglio .



# COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Il Legale rappresentante risponde degli atti di competenza relativi ai requisiti previsti per l'iscrizione dell'organizzazione nonché degli obblighi in materia di formazione, informazione e sicurezza del volontario iscritto nel rispetto delle disposizioni del titolo terzo del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e d.lgs81/2008.

### Art. 3 - Criteri di iscrizione e ammissione

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti sotto indicati:

- avere conseguito la maggiore età;
- essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- avere svolto il corso base di protezione civile come da normativa vigente
- svolgere attività non contrastanti con le finalità' previste nel presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività' di addestramento organizzate dal Gruppo, nonché alle attività' ordinarie e straordinarie di protezione civile.

I volontari ammessi al Gruppo divengono operativi dopo la loro iscrizione e dopo il superamento del relativo corso di formazione. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Il requisito di operatività del volontario viene richiesto annualmente.

### Art. 4 – Responsabilità del Sindaco

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, è autorità' territoriale di protezione civile ed esercita le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività. Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del citato Decreto.

### Art. 5 – Coordinatore operativo

All'interno del Gruppo comunale il Sindaco individua e nomina un Coordinatore.

In accordo con il Sindaco il Coordinatore nomina un Vice Coordinatore e ciò allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura anche in caso di sua assenza o impedimento.

Il Coordinatore e il Vice Coordinatore possono essere rimossi dal loro incarico, con atto scritto e motivato del Sindaco, qualora non adempiano ai compiti previsti nel presente articolo, nonché per violazione dei doveri connessi all'art. 10 del presente regolamento.

Il Coordinatore operativo del gruppo comunale predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- coordina la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantisce turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo;

In caso di assenza o impedimento il Coordinatore operativo è sostituito dal Vice Coordinatore.

Il Coordinatore operativo e il Vice Coordinatore restano in carica per la durata del mandato amministrativo del Sindaco.



# COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### Art. 6 - Formazione, informazione, addestramento

La responsabilità della formazione dei volontari è in capo al legale rappresentante.

I volontari del Gruppo di Protezione Civile potranno partecipare ad eventuali azioni di formazione, istruzione e addestramento.

La richiesta per le attività formative/addestrative sarà proposta, dal Coordinatore del gruppo, e sarà formulata tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, dei profili dei volontari partecipanti, dei rischi specifici esistenti o ipotizzabili anche in ottemperanza del regolamento regionale n. 9 del 18/10/2010 art. 6 comma 6 e seguenti. Il volontario è tenuto a partecipare alle riunioni ed a tutte le attività di aggiornamento, addestramento e di esercitazione di qualsiasi tipo.

### Art. 7 - Equipaggiamento dei volontari

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario i dispositivi di protezione individuale da indossare esclusivamente per attività' del Gruppo di Protezione civile, previamente organizzate ed autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità' e decoro e ne sono responsabili. Il volontario che cessa la sua attività', qualunque ne sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuto in consegna.

### Art. 8 - Materiali e mezzi in dotazione

I materiali e le dotazioni affidate al Gruppo sono di proprietà' del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

### Art. 9 - Emergenza

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di San Zeno Naviglio in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

### Art. 10 - Doveri dei volontari

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente

Regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore operativo del Gruppo.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera svolta in qualità' di volontari di protezione civile.



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

### PROVINCIA DI BRESCIA

#### Art. 11 - Diritti e Garanzie previste dal Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018

Il Gruppo comunale ha l'obbligo di assicurare i volontari del Gruppo contro Infortuni, Malattie o altro, connessi alle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenente al Gruppo comunale di Protezione Civile, purché il Gruppo comunale, sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i benefici previsti dagli artt. 39-40 D.lgs 1/2018.

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

#### Art. 12 – Provvedimenti disciplinari

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

La mancata accettazione e il mancato rispetto del presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze e previo parere del Coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal Gruppo. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e illustrare le proprie ragioni in merito alle osservazioni e/o violazioni attribuite allo stesso.

È revocato il titolo di appartenenza al Gruppo, con restituzione del tesserino di riconoscimento e di tutto il materiale assegnato, per i seguenti motivi:

- a) dimissione volontarie indirizzate al Sindaco e al Coordinatore;
- b) comportamento non conforme al presente Regolamento.

#### Art. 13 – Aspetti finanziari

Ogni anno l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie nella misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.

Per gli oneri da sostenere in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di protezione civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste della legge con destinazione vincolata.

Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune



# COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applica quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e delle altre normative in materia.

Per le modalità di iscrizione, di verifica dei requisiti, dell'attivazione dei volontari e delle sanzioni di carattere disciplinare si fa riferimento alle disposizioni emanate dalla Regione Lombardia e alle disposizioni nazionali in materia di Protezione civile.